

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DOLLE LIBERTY
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 130/03



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Spese

R.G.N. 6768/2010

Cron. 1787

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UGO VITRONE - Presidente - Ud. 13/01/2012
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - PU
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6768-2010 proposto da:

C [] A [] (c.f. [])

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE 244, presso l'avvocato FASSARI CLAUDIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 136/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- **ricorrente** -

2012

contro

99

P [] R [] (c.f. []), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso l'avvocato MILITERNI LUCIANO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente-


avverso la sentenza n. 3201/2009 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato CLAUDIO FASSARI
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato LUCIANA
MILITERNI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M,. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per la manifesta infondatezza e condanna aggravata
alle spese (ex art. 335 c.p.c., 4° co.).



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.01-23.02.2007, il Tribunale di Velletri pronunciava la separazione personale dei coniugi [R] [P] ed [A] [C], respingeva le reciproche domande di addebito, affidava alla madre il figlio della coppia [A] (nato nel 1994), per il cui mantenimento imponeva al [P] di corrispondere mensilmente alla moglie € 400,00, ed infine, non assegnava alla [C] la casa familiare.

Con sentenza del 25.06-29.07.2009, la Corte di appello di Roma, sentito il minore, respingeva l'appello principale della [C] ed in accoglimento, invece, dell'appello incidentale del [P], addebitava la separazione alla prima ed affidava il figlio ad entrambi i genitori, confermando per il resto la gravata sentenza e condannando la [C] alle spese del grado.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l'altro:

- che gli appellanti avevano insistito sulle reciproche domande di addebito
- che gli scontri intercorsi tra i coniugi, rimasti a livello verbale, e motivati, il più delle volte da contrasti sulla gestione dell'azienda (vedi teste [D]) non potevano costituire un motivo per addebitare la separazione al marito
- che, invece, erano emerse prove in ordine ad una relazione extraconiugale della sig.ra [C], iniziata prima della separazione (novembre 2001)
- che le riferite presentazioni "ufficiali" del nuovo compagno da parte della sig.ra [C] ai propri amici, in assenza del marito, dimostravano che la loro relazione si era ormai consolidata e quindi che il rapporto doveva necessariamente essere già da tempo iniziato
- che tale situazione poteva spiegare il nervosismo e le liti tra i coniugi fino a rendere insopportabile la convivenza; a tale proposito era sintomatico che la separazione fosse stata chiesta dalla moglie, presumibilmente allo scopo di poter instaurare una convivenza con l'altro uomo, come in effetti era avvenuto poco dopo la separazione dal marito
- che, pertanto, la separazione andava addebitata alla moglie
- che doveva essere disattesa anche la domanda della [C], quale affidataria del figlio,

di assegnazione della casa familiare, dal momento che il minore [A], nel corso della disposta audizione, aveva dichiarato di "trovarsi bene" con il compagno della madre e di avere interesse a continuare a vivere con loro nella casa di Via [] [], aspirazione che evidenziava il suo ambientamento nella nuova abitazione ed il distacco dall'*habitat* familiare

- che il [P] aveva chiesto l'affidamento condiviso del figlio e tale regime era, in effetti, quello da preferire a sensi degli artt. 155 e 155 bis c.c., essendo aderente all'interesse del minore
- che nella specie il figlio [A] aveva dichiarato di non sentirsi a suo agio con il papà in quanto "dice cose brutte sia sul conto della mamma che dei nonni materni"
- che tale comportamento paterno era indubbiamente criticabile tanto che il sig. [P] andava invitato ad astenersi da commenti negativi sulla madre in presenza del figlio, anche al fine di rasserenare i rapporti con lui
- che, tuttavia, l'importanza che il minore mantenesse equilibrati rapporti anche con la figura paterna, che doveva continuare ad esercitare le sue funzioni al fine di consentire il normale sviluppo del figlio, imponeva di disporre l'affidamento dello stesso ad entrambi i genitori, statuendo anche che le questioni di normale amministrazione venissero decise dal singolo genitore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé.

Contro questa sentenza la [C] ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, cui il [P] ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso ex art.365 c.p.c. proposta dal [P], giacché l'atto reca la sottoscrizione del difensore della Correnti sia nell'originale depositato in cancelleria che nella copia notificata al controricorrente.

Con il ricorso la [C] denuncia:

1. "Violazione dell'art. 360 c.1 n.5 c.p.c.: omessa motivazione su fatti decisivi in tema di addebito della separazione e contraddittoria motivazione sul punto. Violazione dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.2 c.c."

Si duole dell'addebito a sé della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, sottolineando anche che aveva dedotto di avere per anni sopportato angherie fisiche e morali e ripetuti tradimenti, nonché di aver già intentato una causa di separazione nel 1996, abbandonata su richiesta del marito, che si era impegnato a condurre diversamente la relazione. Essenzialmente sostiene che la motivazione è contraddittoria in ordine alle ragioni delle liti, che manca la prova del nesso di causalità tra la sua infedeltà e la compromissione del rapporto coniugale e che la prova non poteva essere ravvisata nella pubblicità da lei data alla nuova relazione.

2. “ Violazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.c.: omessa motivazione sul punto dell'assegnazione della casa familiare nell'interesse del minore. Violazione dell'art. 155 sexies c.c.: audizione su temi non inerenti i provvedimenti di cui all'art. 155 c.c.”



Premesso anche che è stata respinta la sua domanda di assegnazione della casa familiare, nonostante il richiamo alla sentenza n. 308/08 della Corte Costituzionale, secondo cui l'instaurazione di nuova relazione *more uxorio* non è ostativa all'accoglimento della richiesta, censura la valutazione dell'interesse del figlio e la preminenza data dalla Corte distrettuale al suo desiderio di permanere nella nuova abitazione, sostenendo che i giudici di merito non hanno dato corso ad istruttoria sul punto e che si sono limitati ad ascoltare il minore ed a recepire acriticamente le sue dichiarazioni, nonostante che l'art. 155 sexies c.c. consenta tale audizione solo in relazione ai provvedimenti previsti dall'art. 155 c.c. e non anche in ordine all'assegnazione della casa familiare, disciplinata dall'art. 155 quater c.c.

3. “Violazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.c.: omessa motivazione in tema di affidamento del minore. “.

Censura lo statuito regime di affidamento condiviso del figlio, sostenendo che esso è stato disposto nonostante le dichiarazioni dallo stesso rese durante l'audizione, nonché senza specifica motivazione e disattendendo anche le relazioni dei servizi sociali, valorizzate dal primo giudice.

I tre motivi del ricorso non hanno pregio.

Tutte le impugnate statuizioni risultano avversate o con infondate denunce di violazione delle rubricate norme o con censure che si risolvono in generici ed in parte anche carenti sotto il profilo dell'autosufficienza, rilievi di errori valutativi in ordine agli elementi assunti, da cui non è dato desumere illogicità o carenze motivazionali decisive, e che appaiono essenzialmente volti ad un più favorevole apprezzamento dei medesimi dati, non consentito in questa sede di legittimità, (cfr. *ex plurimis*, cass. n. 3881 del 2006).

In aderenza al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale nonché con puntuali ed esaustive argomentazioni i giudici d'appello hanno:

- a) addebitato la separazione alla ricorrente, logicamente ed attendibilmente rilevando anche che i dissidi tra i coniugi solo in parte potevano essere riferiti a contrasti sulla gestione aziendale e che invece quelli insorti in ragione dell'infedeltà della moglie e delle modalità di conduzione del suo nuovo rapporto sentimentale avevano reso insopportabile la convivenza coniugale e dunque pregiudicato l'unione, che di contro la riconduce a diverse ed anteriori ragioni, non suffragate da riscontri probatori eventualmente emersi nei precedenti gradi
- b) negato alla ricorrente l'assegnazione della casa coniugale, tenendo prioritariamente conto dell'interesse del minore come previsto dall'art. 154 quater c.c. e quale giustamente desunto dall'ascolto delle sue dichiarazioni sul rapporto con la coppia formata dalla madre e dal suo compagno e sulla permanenza presso di loro, e, dunque, su circostanze rilevanti ai fini della decisione sul suo affidamento, demandatagli dall'art. 155 c.c.
- c) statuito l'affidamento condiviso del figlio per ragioni ampiamente ed irreprensibilmente chiarite, alle quali la oppone circostanze che non emergono dalla pronuncia e che o non avvalorano con specifici richiami a pregresse risultanze istruttorie o che appaiono non decisive sia pure in ordine alla permanenza della particolare conflittualità riscontrata dai S.S. nel corso del primo grado del giudizio e recepita dal primo giudice a sostegno della decisione di affidamento del figlio alla sola madre.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna della , soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in

dispositivo.

Non ricorrono gli estremi per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 385, 4° comma, c.p.c. (applicabile *ratione temporis*), chiesta dal P.G..


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la al pagamento in favore del Parmella delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.700,00, di cui € 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.


Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012


Il Cons.est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi ~~8~~ FEB. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

